

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. AV HERCULANEUM 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.D. SAN SEVERO/A.V. HERCULANEUM DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 28.10.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. AV Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANZARO C5 STEFANO GALLO 79/POL.D. SAMMICHELE DELL'1.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. D. Sannicbele di Sannicbele di Bari (Bari). Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BUGARI YURI SEGUITO GARA JESINA/SAN NICOLÒ DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalle società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Avv. Daniela Morgante – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO CALCIO A 5/ASD PESCARA DELL'8.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 3.11.2016)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara di Pescara annulla la delibera del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo di 4-5. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SSD ACQUA E SAPONE CALCIO A 5/ASD IMOLA CALCIO A 5 DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 203 dell’11.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. Acqua e Sapone C5 di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPIRANELLI DANIELE SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Cavenago Fanfulla di Lodi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO BULLDOG TNT LUCREZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/BULLDOG TNT LUCREZIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 201 dell’11.11.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Bulldog Tnt Lucrezia di Cartoceto (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA, SEGUITO GARA POTENZA/MADREPIETRA DAUNIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalle società S.S.D. A.r.l. Potenza Calcio di Potenza riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00 confermando la diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 1 dicembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio